



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SECONDA SEZIONE PENALE

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO

Dott.ssa Benedetta De Risi

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2017 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

LETIZIA GIUSEPPE, nato a Caserta il 29.2.1960 ed ivi
residente alla via Amendola n. 123 ove elettivamente domicilia
Libero presente

Difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo Domenico Ferraro del Foro
di Santa Maria Capua Vetere.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. – 646 – 61 n. 11 c.p., perché,
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, si
appropriava delle somme corrisposte per la riscossione dei tributi
dagli iscritti all'IPASVI, per un totale di 168.700 euro, di cui
aveva il possesso in quanto Segretario del Collegio Provinciale
IPASVI;

Con l'aggravante di aver abusato delle relazioni di ufficio.

In luogo imprecisato negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013
(competenza determinata ex art. 9 co. 2 c.p.p.)

CONCLUSIONI

Il Pm chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di mesi
quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Il difensore di parte civile si riporta alle conclusioni scritte ed alla
nota spese che deposita.

Il difensore chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.1 o c. 2

N. 343/17 Sent.

N. 3361/15 Mod. 16

N. 52175/14 R.G.N.R.

Depositata il

- 4 APR 2017

Benedetta De Risi

Art. 548 co. 3 cpp

Notificato il

Proposto appello

Proposto ricorso

Il

Passata in giudicato il

Estratto esecutivo-PM

Il

Redatta scheda

Il.....

Redatta nota spese

Il

C.P. N.

Il.....

c.p.p., in subordine minimo pena, circostanze attenuanti generiche e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito ad opposizione a decreto penale di condanna proposta dal difensore di fiducia di Letizia Giuseppe, il GIP di Santa Maria C.V., il 6.7.2015, emetteva decreto di citazione diretta a giudizio in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata.

Dopo alcuni rinvii dipesi dall'intempestività della notifica del decreto nei confronti dell'imputato (ud. 13.10.2015, 1.3.2016 e 14.6.2016 omessa notifica, 20.9.2016), finalmente all'udienza del 13.10.2016 si procedeva preliminarmente a dichiarare l'assenza dell'imputato ed ad ammettere la costituzione di parte civile. Quindi, in assenza di questioni preliminari veniva dichiarato aperto il dibattimento, revocato il decreto penale di condanna opposto e pronunciata ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori. Si procedeva, quindi, all'esame dell'unico teste di lista del PM, Galasso Concetta, all'epoca dei fatti presidente del Collegio Provinciale IPASVI. Con consenso delle parti veniva disposta l'acquisizione della querela sporta dalla Galasso con tutti i suoi allegati, che diveniva utilizzabile anche rispetto al suo contenuto, così che le parti rinunciavano a formulare domande alla testimone. Il procedimento era poi rinviato per l'eventuale esame dell'imputato e per la discussione.

All'udienza del 24.1.2017 si procedeva all'esame dell'imputato Letizia Giuseppe. Veniva quindi rigettata un'istanza formulata dal difensore del Letizia ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in quanto le prove richieste non erano indispensabili ai fini della decisione. D'altra parte la difesa ben avrebbe potuto presentare una propria lista testimoniale indicando i soggetti che riteneva utili escutere a sostegno della posizione dell'imputato.

Veniva quindi dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili per la decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed invitate le parti alla discussione. All'esito il GM si ritirava in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo con motivi riservati in giorni 90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pronunciata sentenza di condanna a carico dell'odierno imputato Letizia Giuseppe per il reato di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p. a lui addebitato. La ricostruzione della vicenda in dibattimento è stata effettuata attraverso l'analisi della denuncia sporta da Galasso Concetta nel dicembre del 2013, acquisita agli atti del fascicolo

per il dibattimento con il consenso delle parti unitamente ai documenti ad essa allegati, tra cui una scrittura privata sottoscritta dall'imputato in cui ammetteva gli addebiti a suo carico e si dimostrava disposto a risarcire il danno, nonché dalle dichiarazioni rese dall'imputato all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Dall'analisi di tali documenti è stato possibile appurare che nel periodo in cui l'odierno imputato Letizia Giuseppe rivestiva la carica di segretario del Collegio Provinciale IPASVI (infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d'infanzia) di Caserta – anni 2010/2013 – si erano verificati degli ammanchi di denaro a lui imputabili.

L'accertamento era scaturito da una segnalazione effettuata dal tesoriere dell'ente alla presidente Galasso, relativo ad un ammanco di cassa di euro 7.500. L'ente incaricato della riscossione dei contributi degli iscritti – la G.O.SAF. spa – aveva infatti comunicato di aver riscosso e successivamente trasmesso per il tramite del Letizia la somma di euro 30.000. Tuttavia, sul conto corrente dell'associazione risultavano essere stati versati soltanto 22.500 euro.

Questa segnalazione aveva indotto la Galasso a compiere delle verifiche più approfondite sull'operato del Letizia, soprattutto tenuto conto del fatto che le sembrava strano che l'ente incaricato della riscossione, invece di effettuare un bonifico direttamente in favore del Collegio IPASVI, si fosse avvalso dell'intermediazione del Letizia.

Dall'analisi dei prospetti e dei rendiconti che le erano stati trasmessi dalla GOSAF aveva appurato che in numerose occasioni il Letizia si era recato personalmente presso la sede della GOSAF di Sant'Agata dei Goti, dove gli erano state consegnate delle somme in contanti – o anche assegni – che avrebbe dovuto versare sul conto corrente dell'IPASVI. Tuttavia, soltanto parte di queste somme risultavano essere state effettivamente girate al Collegio provinciale. Dai conteggi effettuati – e riassunti nei prospetti allegati alla denuncia versata in atti – emergeva un ammanco di circa 150.000 euro.

Il Letizia veniva poi convocato per rendere dei chiarimenti sul punto. All'esito della riunione tenutasi il 15.6.2013 alla quale avevano preso parte oltre alla presidente, anche il tesoriere Chiacchio, il vicepresidente ed il consigliere Mangiacapra, il Letizia ammetteva l'addebito a suo carico e si impegnava a restituire la somma sottratta pari a euro 150.000 in cinque rate mensili da 30.000 euro, da versare tra il mese di luglio ed il mese di novembre 2013 (cfr. documento versato in atti).

L'imputato non aveva dato seguito agli impegni assunti e per questo motivo la Galasso si era decisa a sporgere querela nei suoi confronti.

Dall'analisi della documentazione versata in atti era facilmente evincibile la discrasia tra le somme versate dalla GOSAF relative alle quote di partecipazione oggetto di riscossione e le somme poi versate nel conto corrente del Collegio IPASVI, atteso che i versamenti concernevano quote inferiori rispetto a quelle oggetto di riscossione.

Nessun dubbio circa il maneggio personale del Letizia del denaro proveniente dalla riscossione dei canoni e delle quote dei membri del Collegio, come comprovato dalle ricevute di consegna sottoscritte proprio dall'imputato in occasione dei passaggi di denaro. Sentito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'imputato Letizia Giuseppe declinava l'addebito a suo carico.

Esordiva spiegando che le quote degli iscritti non versate entro l'anno di riferimento andavano a formare un fuori ruolo, il quale veniva gestito in maniera separata. Alla sua persona, in qualità di segretario, era demandata proprio la gestione del fuori ruolo, ossia i proventi della riscossione dei contributi arretrati: si sarebbe trattato degli "elenchi di iscritti non messi a ruolo perché precedentemente erano morosi e pertanto andavano a costituire un fuori elenco o fuori ruolo, sempre gestito tramite l'esattoria" (pag. 5). Tali somme non venivano riportate nei bilanci annuali in quanto inserite in un bilancio fuori ruolo, che veniva lavorato e seguito prettamente dal segretario (pag. 6).

Erano proprio le quote dei fuori ruolo che gli sarebbero state consegnate direttamente dall'ente incaricato della riscossione.

A suo dire, però, il denaro mancante non sarebbe stato sottratto, bensì speso – anche se non veniva specificato in che modo e nonostante alcuno membri del Collegio si fosse reso conto di tale circostanza.

Quanto all'assunzione di responsabilità da lui sottoscritta all'esito dell'incontro del 15.6.2013, spiegava di essersi determinato in tal senso soltanto per compiacere i suoi interlocutori e sperava che controllando meglio i conteggi si sarebbero ricreduti sull'intera vicenda (cfr. pag. 5 verbale stenotipico ud. 24.1.2017: *"sì, perché fu fatto questo documento in un momento di... quasi di imposizione. Io dissi: "guardate, voi volete far firmare questo documento? Io ve lo posso pure far firmare, poi saranno le carte a parlare"*).

Aggiungeva anche di non aver compreso bene le conseguenze della sua ammissione stragiudiziale e si mostrava più che altro dispiaciuto per la cattiva pubblicità che aveva ricevuto in seguito a questa vicenda (pag. 6: *"prima di tutto io sono un infermiere e tutte queste cose qua io pensavo che loro, se erano intelligenti e andavano a vedere le carte,*

certamente tutte queste cose qua non sarebbero proprio uscite fuori, hanno fatto uscire anche gli articoli di giornale...").

Tali essendo i fatti per come emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ritiene questo Giudice pienamente convincente la tesi accusatoria, fondata oltre che sulle dichiarazioni confluite nella denuncia presentata da Galasso Concetta, anche sulla confessione stragiudiziale sottoscritta dall'imputato prima dell'apertura delle indagini a suo carico.

In quello scritto – come anticipato – l'imputato confermava l'impossessamento del denaro dell'ente e si impegnava a restituire quanto illegittimamente trattenuto in cinque rate mensili.

Tale confessione ha valore di prova piena nel processo e concorre a fondare il libero convincimento del Giudice, unitamente al compendio delle prove assunte in dibattimento. Va, infatti, precisato che, come affermato anche da condivisibile giurisprudenza di legittimità, *la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo* (Cass. sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Rv. 249960; Cass. sez. 5, n. 38252 del 15/07/2008, Rv. 241572); nel caso di specie le dichiarazioni del Letizia Giuseppe sono entrate a far parte del compendio conoscitivo del magistrato attraverso la produzione del documento nel quale sono state cristallizzate. D'altra parte l'imputato non ha disconosciuto in toto il documento ma si è limitato semplicemente a chiedere un confronto con la Galasso, aggiungendo altresì di non essere stato consapevole delle conseguenze giuridiche sarebbero scaturite dalla sottoscrizione dell'atto.

Ovviamente tali deduzioni non sono apparse assolutamente credibili a parere di questo Giudice, ma sono apparse un banale tentativo di allontanare da sé le accuse. D'altra parte, la professione svolta dal Letizia non gli impediva certamente di comprendere le conseguenze che sarebbero scaturite dalla sua ammissione, sia sul piano giuridico che sociale.

Più in generale, questo Giudicante ritiene poco credibile la versione dei fatti offerta dall'imputato, il quale si è limitato a negare in maniera alquanto generica l'addebito a suo carico.

Se effettivamente il Letizia avesse speso quel denaro per scopi istituzionali, allora non avrebbe avuto problemi a dimostrare come e quando avesse dato corso alla spesa. Al contrario, l'imputato ha solo genericamente affermato di aver speso il denaro, senza fornire alcuna specificazione ulteriore.

Inoltre, poco convincenti sono apparse anche le spiegazioni fornite sulle ragioni per le quali aveva sottoscritto la confessione stragiudiziale, impegnandosi al contempo a restituire il denaro sottratto in cinque rate mensili da euro 30.000. Non appare assolutamente verosimile che questi avesse sottoscritto il documento di cui si discute nella speranza che in seguito i suoi colleghi si accorgessero dell'errore. Non si comprende come mai il Letizia non si fosse difeso già in quella sede, respingendo le accuse a suo carico e spiegando la sua versione dei fatti.

Né si ritiene plausibile che il Letizia fosse stato indotto a sottoscrivere un atto unilateralmente predisposto: l'indicazione delle modalità e dei tempi per la restituzione degli ammanchi sono indicativi dell'accordo assunto tra le parti, raggiunto evidentemente all'esito di una sorta di mediazione e concertazione tra le parti.

Oltre a ciò va evidenziato come agli atti del dibattimento siano state acquisite le quietanze sottoscritte proprio dal Letizia riguardanti delle somme che venivano consegnate direttamente nelle sue mani dai dipendenti della GOSAF e che non erano state poi integralmente corrisposte all'IPASVI.

È stato proprio l'imputato a spiegare come fosse stato possibile continuare con tale condotta per un periodo di tempo così elevato senza destare sospetti. Si trattava, invero, di somme iscritte fuori ruolo, non inserite nei bilanci dell'ente, così che in assenza di accurate verifiche poste in essere in precedenza non era stato possibile rendersi conto degli ammanchi.

Alla luce di tali considerazioni ritiene il giudicante che si configurino a carico del Letizia Giuseppe tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p..

In punto di diritto, pare opportuno precisare che il fondamento del reato di cui all'art. 646 c.p. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Cass. Pen., Sez. 2, *Sentenza n. 12869 del 08/03/2016*).

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio alcuno sulla disponibilità del denaro da parte del Letizia, il quale, sfruttando la sua carica di segretario del Collegio era riuscito a farsi consegnare il denaro direttamente dalla società incaricata della riscossione del quote di partecipazione. Quelle somme avrebbero riguardato i fuori ruolo, ossia le quote associative degli anni precedenti, la cui gestione sarebbe stata interamente demandata al segretario.

Tuttavia, il Letizia invece di trasferire la totalità delle quote in suo possesso sul conto corrente del sindacato, se ne era appropriato. Tanto si ritiene sufficiente ad integrare i presupposti di operatività del reato di cui si discute e di cui il Letizia è in questa sede chiamato a rispondere.

Del pari si ritiene configurabile la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. che ricorre in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo, e non una mera facoltà, di fare (Sez. II, sentenza n. 14651 del 10 gennaio 2013, CED Cass. n. 255792). In questo caso è proprio la qualifica soggettiva del Letizia che determina l'operatività dell'aggravante in commendo.

Passando ad illustrare i criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, questo Giudice ritiene non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del fatto che le somme di cui si era appropriato erano piuttosto elevate, nonché della perversità dimostrata dall'imputato nel portare a compimento il suo proposito appropriativo anche nel corso degli anni, nonché nel contegno serbato dallo stesso durante l'istruttoria dibattimentale a causa dell'assoluta inverosimiglianza delle giustificazioni rese in occasione del suo esame.

Trattandosi di una pluralità di sistematiche appropriazioni, commesse nell'arco di più annualità, si ritengono sussistenti i presupposti di operatività del disposto di cui all'art. 81 cpv. C.p..

Valutati pertanto tutti i requisiti di cui all'art. 133 c.p. questo Giudice stima equo irrogare all'imputato Letizia Giuseppe la pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La pena così determinata: pena base anni uno di reclusione ed euro 300 di multa aumentata di un terzo per la contestata aggravante - pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa -, aumentata ulteriormente per la continuazione alla pena su indicata.

Il Letizia è incensurato e si ritiene si asterrà in futuro dal compimento di ulteriori delitti. Lo si ritiene pertanto meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Va infine disposta la condanna del Letizia al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, per la cui esatta quantificazione si rimanda al competente giudice civile, oltre che al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva che si liquida in euro 30.000.

Va infine disposta la condanna dell'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile che si quantificano in euro 1.200 oltre rimborso forfettario, IVA e Cassa previdenziale. La liquidazione è stata operata tenendo conto delle tariffe di cui al DM 55/2014. Va inoltre considerato che l'istruttoria dibattimentale non ha presentato aspetti di particolare complessità, essendo consistita nell'esame dell'imputato e nell'acquisizione della querela e suoi allegati. Per questo motivo è stata ritenuta congrua una somma comunque tenente al minimo tariffario.

Il carico del ruolo impone di fissare per il deposito della motivazione il termine di giorni 90.

P.Q.M

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara LETIZIA GIUSEPPE responsabile per il reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letto l'art. 538 c.p.p. condanna Letizia Giuseppe al risarcimento del danno cagionato dalla costituita parte civile, per la cui esatta quantificazione si rimanda al giudice civile, oltre che ad una provvisoria immediatamente esecutiva che si quantifica in euro 30.000.

Letto l'art. 541 c.p.p. condanna l'imputato Letizia Giuseppe al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano in euro 1.200 oltre rimborso forfettario, Iva e Cassa Previdenziale.

Motivi in giorni 90.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24 gennaio 2017

DEP. IN CANCELLERIA
il - 4 APR 2017

Il Giudice
Dott.ssa Benedetta De Risi

BDR

IL CANCELLIERE
Benvenuto Lombardi